

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE DI INCLUSIONE DEI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI, E DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE ED INTERCULTURALE PER L'UNIONE COMUNI VAL D'ENZA (RE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 CON DECORRENZA DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI

CIG

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di supporto alle politiche di inclusione dei servizi sociali ed educativi, e l'attività di mediazione linguistico-culturale ed interculturale per i Comuni aderenti all'Unione Val d'Enza: Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, e per gli istituti scolastici presenti in Val d'Enza da svolgersi presso le sedi dei Comuni del territorio dell'Unione, la sede operativa dell'Unione val d'Enza o altre sedi individuate dall'Amministrazione e/o altre istituzioni.

Considerato l'attuale approccio dei servizi sociali ed educativi, massimamente finalizzato alla rimozione delle cause di esclusione e svantaggio, e alla promozione delle competenze e delle relazioni fra persone e gruppi, si intende valorizzare, all'interno del più ampio lavoro condotto dai servizi, le specifiche competenze dei mediatori maturate in ambito linguistico e interculturale, sia in relazione al **lavoro di e con la comunità** sia in relazione al supporto e affiancamento all'operato del servizio sociale integrato.

La predetta attività di mediazione è svolta con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- b) consulenza e mediazione in materia di minori, in ambito scolastico, educativo, sociale;
- c) mediazione linguistica e culturale per interventi dei Servizi Sociali Territoriali.

Il gestore deve assicurare lo svolgimento di attività di mediazione linguistica e culturale nell'ambito delle attività e dei servizi erogati dal Servizio Sociale **con la modalità "a chiamata"**.

L'Unione Val D'Enza affida la gestione dei servizi specificati nel seguente art.2 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

ART. 2 - Durata ed importo dell'affidamento

Periodo di durata dell'affidamento è stabilito dal 01/04/2019 fino al 31/03/2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e di eventuale proroga tecnica della durata massima di mesi sei, con apposito atto del responsabile del procedimento.

Sarà obbligo dell'Amministrazione comunicare l'intenzione di avvalersi della facoltà almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Per la quantificazione delle retribuzioni del Referente del progetto, del Coordinatore e dei mediatori linguistici e culturali, nel rispetto dei livelli minimi di inquadramento richiamati all'art. 7, si fa riferimento alle tariffe per le Cooperative sociali in vigore nella Provincia di Reggio Emilia aggiornate al 2016.

Per l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio dovranno essere previsti come minimo:

- ***attività di coordinamento, per un monte ore di 24 ore annuali;***

- **attività svolte dal personale costituito dai mediatori culturali: 740 ore annuali;**

L'importo complessivo dell'appalto per il biennio è quantificato in € 37.000,00 (iva esclusa) di cui € 200,00 relativi ai costi della sicurezza da interferenza, imputabili al costo della riunione di cooperazione e coordinamento fra committente e appaltatore e all'eventuale coinvolgimento del personale dell'appaltatore nelle prove di evacuazione organizzate dai singoli enti. L'importo annuale è pari ad € 18.500,00 (iva esclusa) di cui € 100,00 relativi ai costi della sicurezza da interferenza.

Il valore totale, comprensivo dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale periodo di proroga per 6 mesi, è pari ad € 83.250,00 di cui € 450,00 degli oneri per la sicurezza.

I corrispettivi saranno soggetti a variazioni in base all'aggiornamento Istat annuale del mese di novembre, a decorrere dal secondo anno dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs n. 50/2016 l'incidenza del costo della manodopera è pari al 95% dell'ammontare complessivo a base d'asta.

Entro i limiti di spesa relativi all'importo presunto, spetta all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.

Per tale motivo, l'aggiudicatario nulla potrà pretendere dall'Amministrazione oltre al pagamento dei servizi prestati alle condizioni pattuite.

ART. 3 – Caratteristiche del servizio.

Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza socio-educativa per i cittadini stranieri immigrati e la capacità dell'Amministrazione di fornire risposte differenziate ai bisogni espressi da utenti appartenenti ad una società multiculturale, si intende fornire un budget di almeno 764 ore annue fruibili attraverso interventi di 1 ora minimo ciascuno, da utilizzarsi dai Servizi dell'Unione val d'Enza.

Gli interventi di cui al precedente punto 1 saranno indicativamente ripartiti come segue:

ambito dell'intervento	n. ore
Comune di Bibbiano	90
Comune di Campegine	45
Comune di Canossa	45
Comune di Cavriago**	90
Comune di Gattatico	45
Comune di Montecchio Emilia	90
Comune di S. Polo d'Enza	45
Comune di S. Ilario d'Enza	90
Totale servizi territoriali	540 ore
Istituti Comprensivi	124
Istituto Superiore d'Arzo	24
Servizi educativi 0-6 anni	52
Totale istituti scolastici	200 ore
Coordinamento	24 ore
Totale complessivo	764 ore

Le richieste di attivazione del servizio di mediazione dovranno essere approvate da apposita figura di coordinamento individuata della ditta aggiudicataria, nell'ambito e nei limiti dell'affidamento. Saranno poi gli operatori della ditta a concordare con i servizi interessati i tempi e le modalità di svolgimento della mediazione culturale. Eventuali

richieste provenienti superiori ai limiti sopra descritti per territori e scuole, potranno essere autorizzati solo in accordo con il Coordinatore Area immigrazione dell'Unione val d'Enza, a seguito di verifica di minore utilizzo da parte di altri servizi e del rispetto delle disponibilità complessive.

Le modalità operative previste per la mediazione linguistico-culturale pertanto sono, esemplificativamente:

- presenza del mediatore per interventi su chiamata in relazione a colloqui con stranieri, programmata con i servizi dell'Unione ed attivata dai referenti autorizzati e comunicati alla ditta aggiudicataria con sufficiente anticipo;
- Mediazione nei casi di urgenza che preveda presenza fisica del mediatore linguistico durante l'arco orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Deve essere garantita la presenza del mediatore entro 2 ore dalla richiesta.
- Mediazione telefonica in caso di urgenza immediata: possono essere richiesti interventi telefonici di mediazione linguistica per le attività da svolgersi in entrambi gli ambiti predetti, a supporto del lavoro di operatori territoriali e insegnanti.
- mediazione linguistico culturale nelle scuole per inserimento di ragazzi e famiglie nel contesto scolastico ed eventuale presenza durante i colloqui con le famiglie;
- collaborazione con i servizi sociali territoriali per progetti di comunità rivolti alla popolazione migrante;
- eccezionalmente, e comunque per un importo non superiore ad € 2.000,00 complessivi, la ditta aggiudicataria potrà assumere l'onere per l'acquisto di materiale utile per la realizzazione di laboratori.

Tutte le attività di mediazione sono attivabili dai referenti autorizzati che l'Unione comunicherà alla ditta aggiudicataria; quest'ultima si impegna a fornire ad un numero di telefono dedicato garantendo la reperibilità telefonica e/ con mail del coordinatore nominato.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre trasmettere trimestralmente il prospetto attestante il servizio effettivamente prestato dai mediatori (dove è stato effettuato l'intervento, quante ore, lingua, ecc.) al fine di:

- monitorare l'utilizzo del budget ore, segnalando tempestivamente al Coordinatore Area immigrazione dell'Unione val d'Enza eventuali problemi e consentendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti (incremento del budget, restrizione degli accessi a seconda delle circostanze);
- riscontrare la correttezza dei rendiconti periodici;
- cooperare al complessivo coordinamento del servizio
- monitorare la tipologia di richiesta (servizi sociali, educativi, altri).

La ditta aggiudicataria assicurerà la massima collaborazione con il committente per concordare momenti specifici di formazione, verifica e valutazione qualitativa del servizio anche ai fini di eventuali aggiustamenti necessari in corso d'opera.

ART. 4 - Il personale. Requisiti ed obblighi assicurativi e contributivi

1. L'impresa aggiudicataria dovrà indicare un Responsabile della fornitura del Servizio/referente del progetto il quale dovrà assolvere alle funzioni di interlocuzione e referenza con l'Unione, un Coordinatore del Servizio e un numero di mediatori per un tempo/lavoro sufficiente a garantire i servizi e le attività di cui all'Art. 3 in modo continuativo.
2. Si richiede il possesso, da parte dei mediatori, dei requisiti professionali e di esperienza adeguati alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento

alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1576/2004 e n. 2212/2004, assicurando il rispetto del CCNL delle cooperative sociali e delle vigenti norme in materia di lavoro subordinato e di prestazione d'opera (sotto il profilo previdenziale, assicurativo e fiscale). Si richiede altresì la possibilità di attivare mediatori di entrambi i generi, in relazione alle specifiche casistiche.

3. Per la Mediazione Linguistica e Culturale il personale, costituito da almeno 6(sei) unità, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Qualifica di "Mediatore culturale" ottenuta a seguito di frequenza corsi organizzati da Enti di formazione riconosciuti a livello Regionale o a livello nazionale (es E.N.A.I.P. -Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale, etc.) e / o esperienza lavorativa di almeno tre anni continuativi in servizi simili a quello oggetto della presente gara d'appalto .
 - b) competenza linguistica: lingua madre o competenza linguistica indicata a seguire nel presente capitolato speciale d'appalto e ottima conoscenza della lingua italiana:
 - operatore madre lingua cinese o italiano con ottima conoscenza del cinese;
 - operatore madre lingua albanese ;
 - operatore madre lingua araba con ottima conoscenza della lingua francese;-
 - operatore madre lingua punjabi con ottima conoscenza della lingua inglese
 - altre lingue individuate in seguito a specifico fabbisogno dell'Amministrazione (es. operatore madre lingua inglese con ottima conoscenza del dialetto pidgin)
 - nigeriano e della lingua italiana, madre lingua del Ghana (Twi, Ga, Fanti), ed inoltre, marginalmente, urdu e hindi, russo, ucraino, rumeno e altre eventuali
 - c) Essere automuniti o in grado di raggiungere autonomamente le sedi di svolgimento delle prestazioni richieste;
 - d) Esperienza lavorativa di almeno 3 anni continuativi in servizi simili a quello oggetto della presente gara d'appalto per almeno il 50% del personale proposto.
4. Il coordinatore/referente che dovrà svolgere funzioni di interlocuzione e referenza con l'Unione e sovrintendere alla programmazione e verifica di tutte le attività con particolare riferimento alla gestione e coordinamento delle risorse umane impiegate, inquadrato al livello D3 del CCNL delle cooperative sociali nel profilo di educatore, dovrà essere in possesso di un titolo di studio appartenente alle classi di laurea di tipo umanistico/sociale e possedere esperienza nella gestione di servizi rivolti alla popolazione migrante almeno triennale;
5. In caso di assenze a qualsiasi titolo, dovrà essere individuato un sostituto coordinatore a cui fare riferimento durante tutto il periodo delle suddette assenze. Tale nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Coordinatore Area immigrazione dell'Unione val d'Enza. L'impresa aggiudicataria dovrà indicare gli operatori che verranno impiegati per svolgere il servizio ed assicurare la continuità educativa, il loro numero e l'impegno complessivo annuale espresso in ore.
6. Il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria dovrà garantire la piena esecuzione delle linee di indirizzo e delle scelte operative definite in sede di programmazione delle attività.
7. Nei confronti del proprio personale l'Impresa aggiudicataria dovrà osservare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché gli accordi integrativi locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti da leggi o regolamenti vigenti in materia.

8. Tutto il personale dovrà essere in possesso di certificazione sanitaria valida; dovrà altresì essere in regola con il certificato penale del casellario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014. Dovrà inoltre adottare tutte le misure previste dalla normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.
9. L'aggiudicatario, farà pervenire su richiesta del Coordinatore Area immigrazione dell'Unione val d'Enza, o suo delegato, l'elenco nominativo del personale operante, con qualifica ed orario di lavoro previsto.
10. L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati accertata dal committente, comporta la possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti.
11. L'Impresa aggiudicataria si impegna a sostituire gli operatori assenti con personale già previsto all'interno del servizio, garantendo i livelli minimi di turnover e dandone comunicazione al Coordinatore Area immigrazione dell'Unione val d'Enza o suo delegato. Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere con personale aggiuntivo, dandone comunicazione al committente.
12. Il personale dell'Impresa nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza, del personale dell'Unione e dei soggetti terzi con i quali si venga a contatto nell'espletamento delle attività di servizio.
13. Il legale rappresentante dell'Appaltatore, visto il regolamento europeo 679/2016, è designato dall'Unione dei Comuni quale co-Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione Val d'Enza. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è altresì responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti dell'Unione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
14. L'Aggiudicatario solleva l'Unione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, assumendosene a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Provvede pertanto alla copertura dei rischi di infortuni o danni subiti o provocati dal personale, stipulando apposite assicurazioni.
15. L'Aggiudicatario deve assicurare altresì la partecipazione degli operatori a corsi di aggiornamento e formazione (anche promossi da altri enti, dalla stessa Unione o congiuntamente) e prevedere la possibilità di fornire supervisione alle equipe, periodica e su problemi specifici.

ART. 5 Clausola di garanzia occupazionale ex art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016

Nell'esecuzione del contratto la ditta affidataria si obbliga, in via prioritaria, ad assumere, ovvero utilizzare gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l'organizzazione d'impresa dall'imprenditore subentrante, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE. La ditta affidataria, nelle assunzioni previste per il servizio, dovrà garantire la priorità a favore del personale attualmente in servizio presso le diverse strutture.

ART. 6 - Sedi e Luoghi di attività

Nella programmazione delle attività oggetto della realizzazione del servizio, il soggetto gestore avrà cura di individuare, direttamente e/o in accordo con l'Unione gli spazi e le sedi, presso i vari territori comunali, idonei per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente procedimento.

ART. 7 – Cauzione definitiva, coperture assicurative e responsabilità

Il gestore risponde, sempre e comunque, verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi mallevando l'Amministrazione appaltante e i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A copertura dei rischi connessi alla prestazione del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto il gestore è tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nonché per i danni derivanti al personale, dipendente e non, della cui opera il gestore si avvale per l'esecuzione dell'appalto (RCO).

Detto contratto assicurativo dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:

massimale unico RCT/RCO non inferiore a euro 1.500.000,00 per sinistro.

estensione della garanzia ai danni provocati e ai danni subiti dai prestatori di lavoro ovvero da tutte le persone fisiche, compresi i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di assicurazione all'INAIL, dei quali l'Assicurato si avvalga per l'esecuzione dell'appalto nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal competente ufficio dell'Unione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe o rinnovi.

Costituirà onere a carico del gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'eventuale carenza o insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera in alcun modo il gestore medesimo dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

L'aggiudicatario a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti deve costituire deposito cauzionale con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n.50 /2016.

Sono consentite le riduzioni della cauzione provvisoria e della garanzia definitiva previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n.50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato, in sede d'offerta, il possesso dei relativi requisiti che dovranno essere documentati con le certificazioni in copia autenticata ovvero sostituite da dichiarazioni resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino a un massimo dell'80% dell'iniziale importo. L'ammontare residuo della garanzia verrà svincolato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n.50/16.

ART. 8 - Obblighi, responsabilità e oneri del gestore

Il gestore si impegna alla gestione complessiva, con oneri a proprio carico, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento dei medesimi e provvedendo pertanto, senza vincolo di eshaustività, alle seguenti attività:

- coordinamento operativo dei servizi ed interfaccia organizzativo/gestionale con il Coordinatore Area immigrazione dell'Unione val d'Enza e con i referenti individuati delle scuole;
- organizzazione del personale necessario in numero e qualificazione idonei al corretto funzionamento dei servizi;
- assunzione degli oneri per le attività di formazione e/o aggiornamento tecnico professionale e preventive alla sicurezza (Testo Unico 81/2008);
- gestione normativa ed economica del personale necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
- assunzione degli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio, comprese le spese relative al contratto;
- assunzione delle spese assicurative sull'attività svolta come descritto nel precedente articolo 6;
- applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni in relazione ai servizi svolti e adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- applicazione del regolamento europeo 679/2016 in ordine all'individuazione del responsabile del trattamento dei dati personali e degli incaricati al trattamento.

Il gestore s'impegnerà altresì a:

- indicare un responsabile del coordinamento dei servizi in appalto che sarà inoltre il referente in caso di sostituzioni e delle emergenze in genere che si interfacerà direttamente con il referente dell'Unione
- prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese informando il referente dell'unione di ogni problema o difficoltà riguardante lo svolgimento del servizio.

Il gestore dovrà inoltre impegnarsi in incontri periodici almeno semestrali e a chiamata del committente finalizzati alla verifica globale dell'andamento dei servizi

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Aggiudicatario.

ART. 9 – Subappalto e cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione del contratto. E' vietato il subappalto del servizio effettuato. Le cessioni, comunque realizzate, fanno sorgere nel committente il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con immediato incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10 - Oneri inerenti il servizio, rendicontazione e fatturazione

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione complessiva del servizio, fatta eccezione per le spese esplicitamente attribuite all'Unione, sono interamente a carico dell'Aggiudicatario, sin dall'inizio dell'appalto. Il committente resta pertanto sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario, in relazione al servizio effettivamente prestato avverrà dietro presentazione di fatture mensili separate fra le ore svolte presso gli Istituti scolastici e quelle svolte presso i Servizi sociali.

Entro 30 giorni dal termine del mese oggetto della fatturazione, l'aggiudicatario dovrà inviare al Committente un rendiconto delle ore effettivamente svolte, suddiviso per ogni ente aderente (Servizi sociali territoriali e scuole) con il relativo importo.

Tale rendiconto sarà approvato dal Committente e in seguito l'aggiudicatario potrà emettere fattura mensile.

Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Il pagamento delle fatture verrà eseguito dall'Unione dei Comuni della Val d'Enza, a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura (R.F.F.M.) sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente al servizio fornito rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato, nonché siano state accertate irregolarità contributive e previdenziali.

In caso di fattura irregolare o non corrispondente alle prestazioni svolte, il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Unione.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Unione sospenderà in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Unione potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. In particolare trova specifica applicazione l'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

L'Unione Val d'Enza non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 55/2013 e non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013

Il D.M. n. 55/2013 dispone che l'ente pubblico individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Le fatture, redatte in formato elettronico, andranno indirizzate a:

Codice univoco Ufficio: UFU1AJ
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
segreteria.unionevaldenza@pec.it
Unione Comuni "Val d'Enza"
Via XXIV Maggio n. 47
42021 Barco di Bibbiano (RE)
C.F. 91144560355

ART. 11 – Integrazione e riduzione dei servizi

Nel corso della durata contrattuale potrà essere richiesta l'attivazione dei servizi oggetto del presente contratto in aumento o in diminuzione rispetto all'importo presunto del contratto, nei limiti del 20% dello stesso importo, secondo il disposto dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

In questo caso sarà pagato all'aggiudicatario il prezzo dei servizi effettivamente resi alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione.

In caso di partecipazione dell'Unione a progetti finanziati da altri enti che prevedano l'utilizzo dei servizi di mediazione, l'appaltatore si impegna a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta a fini rendicontuali.

ART. 12 – Penali

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Coordinatore area immigrazione dell'Unione o suo delegato, trasmessa all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni, non possano essere accolte, il committente provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile, nel limite massimo del 20% della somma prevista.

Sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per comportamenti gravemente scorretti o sconvenienti nei confronti dell'utenza o degli operatori, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 500,00 per ogni singolo evento;
- b) per erogazione del servizio con personale non idoneo verrà applicata per ogni giornata e per ogni operatore inadeguato una penale di € 150,00;
- c) in caso di immotivata mancata presentazione del personale ad un appuntamento regolarmente concordato, secondo le modalità previste dall'art. 2 e 3, si applica una penalità di € 50,00 per ogni mancata presentazione.

L'aggiudicatario, di norma, non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, il committente, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Art. 13 - Cause di risoluzione e recesso del contratto

Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi territoriali esistenti;

- mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal contratto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà delle amministrazioni comunali;
- non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Unione in conseguenza dei rilievi effettuati dall'Unione stessa;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e/o inerenti la privacy

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per il gestore la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Unione comprese quelle per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso, l'aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

L'Ente committente si riserva inoltre la facoltà di **recedere** dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicandone la decisione con preavviso non inferiore a 30 giorni. La volontà di recesso dovrà essere trasmessa all'Appaltatore in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata, previa adozione di apposito provvedimento da parte della giunta dell'Unione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, e di altre spese già sostenute per i suddetti servizi, fino al momento della cessazione della propria attività.

Si applicano in ogni caso gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.

Al contratto che discenderà dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato si applica infine la clausola automatica di recesso ex art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile del Servizio.

ART. 14 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà:

1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2. indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito.

Qualora l'operatore economico non assolva gli obblighi previsti dall'art.3 – comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i. il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 9 bis del citato articolo 3.

Art. 15 - Trattamento dati personali

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per i soli fini inerenti la presente procedura di gara.

I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'operatore economico potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Gli operatori economici si impegnano a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui vengano a conoscenza nel corso della prestazione. Si impegnano inoltre a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione e averne ottenuto il consenso scritto.

Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, sono designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti esterni all'amministrazione che siano tenuti, a seguito di Convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare. Pertanto questi ultimi risultano corresponsabili al trattamento dei dati.

Art. 16 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 17 - Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata elettronica con spese tutte a carico del gestore.

Art. 18 – Codice di comportamento di dipendenti e collaboratori

Il personale e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Val d'Enza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/12/2013, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sul sito internet istituzionale.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza dal contratto di appalto.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme ed alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali e regolamentari vigenti in materia di pubblici servizi.